

Un regalo elettorale incostituzionale stabilizzazione per 22.500 degli EE.LL.

Con una circolare la Regione invita i sindaci ad assumere i precari entrati nella Pa senza concorso

Con l'emanazione della circolare n. 1 del 6 maggio 2011, la Regione siciliana ha dato il via libera alle procedure per la stabilizzazione di 22.500 precari in forza presso gli enti locali, come indicato dalla legge regionale 24 del 2010, approvata il 14 dicembre scorso all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana. Attraverso questo provvedimento, il personale assunto con contratti a tempo determinato, sarà inserito stabilmente nell'organico di Mamma Regione, per "esigenze connesse al fabbisogno di personale", come recita l'articolo 5 della legge 24, a cui andrebbe il merito di aver sottratto migliaia di lavoratori dal ricatto della proroga annuale e per di più "senza gravare un solo euro in più per le casse della Regione".

Il provvedimento permette la proroga di un anno dei contratti stipulati con personale precario della Protezione Civile, della Agenzia regionale per i rifiuti e l'acqua, dell'Agenzia regionale territorio ed ambiente, ex Asu, dell'ufficio Emergenza idrica, degli enti parco e l'avvio del processo di stabilizzazione, finanziandolo per dieci anni con il contributo del Fondo unico regionale per il precariato che attualmente ha in cassa 314 milioni di euro.

Peccato che il personale precario alle dipendenze degli enti locali, non abbia superato nessun pubblico concorso, come prevede l'art. 97 della Costituzione che, oltre a stabilire il principio "di buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione", prevede che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede soltanto tramite concorso", pubblico. Ed è proprio su queste premesse, che il Commissario dello Stato ha fondato l'impugnativa della legge, appena una settimana dopo l'approvazione all'Ars (il 21 dicembre 2010). I punti della legge incriminati erano l'articolo 1, comma 4; l'articolo 6, commi 2, 4, e 7; l'articolo 10, commi 1 e 2; ed, infine, l'articolo 11, con motivazione "prevedono direttamente e/o indirettamente procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni", ponendosi, dunque, in netto contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ma il legislatore siciliano, ossia l'assemblea regionale, cosa fa? Il 23 dicembre, prima dello stop a Sala d'Ercole dei lavori per le festività natalizie, approva un ordine del giorno che permette di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana la legge, omettendone, però, i commi incriminati. Il provvedimento entra,

quindi, in vigore il 31 dicembre, e cioè lo stesso giorno in cui viene pubblicato nella Gurs. La circolare, ultimo atto di un iter piuttosto articolato, vede la luce appena cinque mesi dopo, il 6 maggio scorso, a firma del Governatore della Sicilia Raffaele Lombardo e degli assessori regionali alle Autonomie locali Caterina Chinnici, all'Economia Gaetano Armao e al lavoro Andrea Piraino. La circolare fornisce una guida precisa su come gli enti locali devono muoversi per procedere alle stabilizzazioni e l'inquadramento a tempo indeterminato per tutti i precari ma solo nelle fasce A e B. Questo significa che chi attualmente è in fasce elevate dovrà retrocedere se vuole essere stabilizzato subito.

In particolare la circolare precisa che gli enti locali possono stabilizzare il personale in deroga al Patto di stabilità ma anche all'ulteriore limite, imposto dal ministro Tremonti, del divieto di superamento del tetto del 40 per cento della spesa corrente dedicata agli stipendi. I Comuni, in pratica, per non eccedere sui costi, non dovranno tassativamente spendere più del 40% del bilancio per il personale. Si potranno concedere deroghe solo ai Comuni e le Province che presenteranno un piano di rientro in cinque anni. La circolare, infatti, stabilisce il limite massimo di cinque anni come durata del contributo regionale, che attualmente copre l'80 per cento dello stipendio di questi precari, il restante 20 per cento è a carico dei Comuni. Insomma, sembra che la Regione stia facendo rientrare dalla finestra, quello che non è riuscito a far entrare dalla porta.

"La circolare - ci dice il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, è ispirata ad una legge, che è stata ovviamente vistata dal Commissario dello Stato. Si tratta della stabilizzazione dei precari degli enti locali. Lo ripeto per evitare speculazioni di chi vuole parlare di nuove assunzioni. Si tratta della sottrazione alla ricattabilità di personale precario degli enti locali da 12, 15, 18 anni, non licenziabile e a cui riconosciamo senza spendere un euro in più il diritto a un lavoro dignitoso e non soggiacente alla volontà o ai capricci della politica. La circolare non prevede l'assunzione di nuovo personale, assolutamente no. Alcuni Comuni devono fare i conti con i Patti di stabilità, percentuali e

bilanci. Mi auguro che tutti coloro che sono precari da tanti anni possano rientrarci".

Chiara Giarrusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Raffaele Lombardo

I DATI PARLANO

Art. 1 Cost.

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

Art. 3 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (...)

Art. 4 Cost.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...

Art. 97 c. 3 Cost.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

80.000

i precari della Pa siciliana: di cui 22.500 degli enti locali, 6.000 della Regione e 28.000 forestali


236.000

i disoccupati in Sicilia (Istat) di cui 84.000 in possesso di diploma di studi superiori, 19.000 in possesso di laurea

Sentenza n. 155/11: incostituzionali le stabilizzazioni della Regione Puglia

Dalla Suprema Corte una solenne bocciatura

Si violano il buon andamento e l'imparzialità della Pa



Alle sentenze della Corte Costituzionale n. 235 del 2010 (con cui la Corte ha sancito "l'illegittimità costituzionale della legge n. 3 del 2009 della Regione Sardegna, che autorizzava l'amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali, poiché la materia è stata ritenuta non di competenza delle regioni a statuto speciale, ma di esclusiva competenza dello Stato, come previsto dall'art 117 Cost.), n. 205 del 2006 (tramite la quale "la Corte ha affermato che l'aver prestato la propria attività a tempo determinato alle dipendenze

delle amministrazioni regionali non può essere considerato ex se un valido presupposto per la riserva di posti") e n. 293 del 2009 (che ha chiarito come "il previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso") si è recentemente aggiunta la sentenza n. 155 del 2011 con cui la Suprema Corte ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 2 agosto 2010 n. 10 (in materia di attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione).

Con questa legge al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l'Unione europea, la Regione Puglia si avvaleva, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata.

Secondo la Suprema Corte la legge si pone in contrasto con diversi parametri costituzionali (in particolare l'art 117 Cost.) e per questo ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e disposto la revoca degli "incarichi dirigenziali ad esterni e dei contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, adottati in violazione del patto di stabilità interno". (cg)

I disoccupati siciliani censiti dall'Istat per il 2009 erano 236.000

Entrare nella Pa, sulla Carta un diritto accessibile a tutti

Agli impieghi nelle Pa si accede mediante concorso



Il presidente della Regione sottolinea che si tratta di stabilizzazioni ma è una falsità. Si tratta di vere e proprie assunzioni. Come dovrebbe chiamarsi la stipula di un contratto ex novo, firmato tra datore di lavoro e dipendente? In questa maniera si fanno figli e figliastri, si agevolano i

Chi è entrato nella Pa senza concorso deve ritenersi un privilegiato

dipendenti della pubblica amministrazione entrati senza concorso e si dimenticano i 236.000 disoccupati siciliani (censiti dall'Istat per il 2009).

“L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...”.

Recitano così gli articoli 1 e 4 della Costituzione italiana. E se è vero che il lavoro è un diritto di tutti gli italiani, a maggior ragione deve essere un diritto di tutti il lavoro presso una pubblica ammi-

nistrazione (statale, regionale, comunale che sia...). Anche in questo caso la Carta costituzionale parla chiaro, all'articolo 97, terzo comma, recita: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Ma tale diritto oggi è diventato sempre più un privilegio a discapito di tutti i lavoratori privati (o disoccupati cronici) che non vedono tutelati in egual misura il diritto sancito dalla Costituzione.

Il ragionamento è elementare: chi è entrato nella pubblica amministrazione senza concorso è un lavoratore privilegiato. Per quale motivo, quando si parla di stabilizzazione si devono tutelare i circa 80 mila precari della Pa e ignorare i 236 mila disoccupati siciliani? Cosa hanno in più gli uni rispetto agli altri? Forse il fatto di essersi prestati (o prostrati) alle logiche clientelari del politico di turno che ha scambiato il voto col favore?

Dario Raffaele